

CAMERA DEI DEPUTATI N. 829

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUSSO FERDINANDO, SINESIO

Presentata l'11 novembre 1983

Modifiche ed integrazioni alle norme concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Numerose leggi approvate a favore della popolazione del Belice colpita dal sisma del gennaio 1968 si sono dimostrate insufficienti sia in relazione ai finanziamenti, sia in relazione ai meccanismi preordinati per la realizzazione delle opere pubbliche, sia in relazione alla ricostruzione e riparazione delle unità immobiliari dei privati.

In particolare nel corso della passata legislatura prima la Camera dei deputati e successivamente il Senato della Repubblica avevano approvato una proposta di legge di iniziativa parlamentare con lo scopo precipuo di modificare ed integrare i decreti-legge (e le relative leggi di conversione) emanati nel 1981 a favore della popolazione del Belice e dei comuni del Trapanese.

Tale legge, per mancata copertura finanziaria, è stata rinviata alla Camera per una nuova deliberazione dal Presidente della Repubblica in data 20 apr-

le 1983, con messaggio motivato, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.

La Camera dei deputati, avvertendo non solo l'esigenza della popolazione interessata di riaprire i termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione o la riparazione delle unità immobiliari per poter assicurare a coloro che in passato sono stati impossibilitati a presentare la documentazione nei termini previsti, ma soprattutto la necessità di accelerare l'iter delle riparazioni e ricostruzioni degli immobili danneggiati, ha riapprovato nella seduta del 28 aprile 1983 la proposta di legge che subito dopo è stata trasmessa al Senato. Lo scioglimento anticipato delle Camere non ha permesso l'approvazione definitiva della proposta. Pertanto, si ripropone nel testo integrale già approvato, la proposta di legge stessa con l'aggiunta dell'articolo 26.

L'articolo 1 modifica l'articolo 2-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397,

convertito con legge 26 settembre 1981, n. 536, nella parte che riguarda la ricostruzione e la riparazione di unità immobiliari non abitative, aggiungendo quelle adibite ad uso delle pubbliche amministrazioni.

Gli articoli 2, 3 e 4 prorogano i termini per la presentazione delle domande di contributo.

Gli articoli da 5 a 13 modificano la legislazione vigente, inadeguata alle esigenze reali della popolazione dei comuni del trapanese colpiti dal sisma del gennaio 1968.

Gli articoli da 14 a 25 intendono superare le difficoltà interpretative delle leggi emanate a favore dei comuni della Sicilia occidentale colpiti dagli eventi sismici. L'articolo 26 si riferisce al personale assunto a contratto ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 marzo 1981, n. 74, che si trova in posizione precaria d'impiego stante le modalità di assunzione regolata da rapporto privato.

Considerato che già in passato lo Stato ha immesso, con apposite norme legislative, il personale contrattista nei contingenti non di ruolo e successivamente nei ruoli organici dell'Amministrazione.

Considerato che il personale assunto sia per la costituzione dell'Ispettorato zone terremotate, sia per il rafforzamento dello stesso nel 1973, è già transitato nei ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici.

Visto che nel 1980 con la legge n. 312 dell'11 luglio 1980, lo Stato ha regolato il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare prevedendo all'articolo 31 la sistemazione come non di ruolo (comma decimo) e successivamente il collocamento nei ruoli organici (tredicesimo ed ultimo comma) di tutto il personale assunto a contratto dalle diverse Amministrazioni statali.

Analogamente si ritiene opportuno far rientrare nella normativa generale il personale di cui trattasi, poiché l'articolo di legge ne prevede l'inserimento tra il personale non di ruolo con l'applicazione delle modalità previste nella suddetta normativa.

Appare opportuno, inoltre, per uniformità di trattamento, le disposizioni applicate a tutta il personale già assunto in passato presso l'Ispettorato per le zone terremotate, per il successivo riconoscimento della metà del servizio comunque prestato anteriormente alla nomina in ruolo e previsto dal secondo comma dell'articolo 7-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito in legge il 4 agosto 1978, n. 464, con le modificazioni di cui all'articolo 22 della legge 7 marzo 1981, n. 64.

L'articolo 27 prevede infine la proroga del funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite da eventi sismici del gennaio 1968, istituito con l'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

« Per la ricostruzione o la riparazione di unità immobiliari ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, danneggiate dal terremoto e destinate o adibite ad attività dei settori dell'artigianato, del turismo, della agricoltura, della pesca, del commercio all'ingrosso o al minuto, delle somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande, ovvero adibite a studi professionali nonché di quelle adibite ad uso delle pubbliche amministrazioni, è concesso, ai soggetti che risultino, alla data del sisma, titolari del diritto di proprietà ovvero titolari dell'impresa, un contributo pari al 75 per cento delle spese necessarie. In caso di immobile locato, l'erogazione del contributo comporta la proroga del contratto di locazione per almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori ».

ART. 2.

Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 2-*ter* del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è riaperto e prorogato fino a novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

Il termine per la presentazione della domanda di contributo, di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981,

n. 536, è riaperto e prorogato fino a novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nel caso di inerzia del proprietario la domanda può essere presentata, entro il termine ulteriore di sessanta giorni, dal titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile ovvero dal conduttore dello stesso.

ART. 4.

Il sesto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

« La commissione esprime le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data di presentazione di ciascuna perizia ».

ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

« Una commissione formata da cinque consiglieri comunali eletta, con voto limitato a tre, rispettivamente dai consiglieri comunali di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, provvede a concedere ai nuclei familiari sinistrati forniti di ordinanze di sgombero, il cui reddito imponibile annuo non superi 9.600.000 lire, un contributo mensile di lire duecentomila sino al 30 giugno 1982 ».

ART. 6.

Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

« La corresponsione di tale contributo è condizionata alla esistenza di ordinanze di sgombero nei confronti dei compo-

menti il nucleo familiare beneficiario ed è disposta su motivata domanda del capo famiglia il quale deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver usufruito o di non usufruire, oltre che di eventuali alloggi provvisori, di altre forme di assistenza, e di non essere proprietario di altra unità abitativa agibile e disponibile nel territorio comunale ».

ART. 7.

Il primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

« Nei comuni di Mazara del Vallo e di Petrosino, i sindaci, gli assessori comunali e un rappresentante della minoranza, se dipendenti di enti pubblici o di aziende private, sono, a richiesta, collocati in aspettativa fino al 30 giugno 1984 ».

ART. 8.

Il primo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

« Ai datori di lavoro le cui aziende sono ubicate nei comuni di Mazara del Vallo e Petrosino e risultino gravemente danneggiate o abbiano subito danni derivanti dalle forzate sospensioni dell'attività aziendale, è concesso, relativamente al personale dipendente in esse occupato, lo sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali per i periodi di paga scaduti tra il 7 giugno 1981 ed il 31 dicembre 1981. Il sindaco, effettuati gli opportuni accertamenti, rilascia dichiarazione attestante il periodo di forzata sospensione dell'attività aziendale. Per le aziende con più di cento addetti, l'INPS, può procedere ad accertamenti d'ufficio ».

ART. 9.

All'articolo 14 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il comune interessato è tenuto ad erogare ai cittadini che hanno optato e svolgono il servizio civile, il trattamento economico che compete ai militari di truppa ».

ART. 10.

Ai comuni di Mazara del Vallo e di Petrosino sono estesi i benefici di cui all'articolo 36-ter del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

ART. 11.

All'articolo 18 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« È data facoltà ai comuni di cui al terzo comma di impegnare nella emissione dei decreti le somme previste per gli esercizi finanziari fino al 1984 ».

ART. 12.

I comuni di cui agli articoli 2 e 15 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, i quali entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvedono, secondo le modalità stabilite dall'INPS, a regolarizzare la propria posizione debitoria relativa ai periodi precedenti il 1° luglio 1982, ed in riferimento a tutte le gestioni am-

ministrate dallo stesso Istituto, ivi compresi i contributi sociali di malattia, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni amministrative e da ogni altra somma o onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi stessi.

Gli uffici competenti per territorio sono autorizzati a liquidare e riscuotere, ratealmente, con dilazioni non superiori a dodici mesi e senza applicazione di soprattasse e penalità, l'IRPEG e l'IVA dovute dai comuni predetti che provvedono a regolarizzare le rispettive posizioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le procedure di cui sopra trovano applicazione anche in fase di contenzioso ed anche nel caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo di pagamento rateale, relativamente alle rate non ancora versate.

ART. 13.

Per effetto dell'articolo 28 della legge 7 marzo 1981, n. 64, nei comuni in esso indicati non si applicano le ulteriori limitazioni di assunzione di personale che siano state o vengano disposte fino alla prevista data del 31 dicembre 1983.

ART. 14.

Per le espropriazioni eseguite o da eseguirsi a cura dell'Ispettorato generale per le zone colpite dal sisma del gennaio 1968, l'indennità di esproprio delle aree è determinata in ogni caso nei modi previsti dalla legge 25 giugno 1965, n. 2359, con riferimento al valore venale di mercato delle aree alla data dell'evento sismico e con le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241. Per coloro che non avessero ancora ricevuto la liquidazione definitiva dell'indennizzo loro spettante esso dovrà essere rivalutato secondo l'andamento dell'indice

ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati maturato alla data del provvedimento di liquidazione.

ART. 15.

Agli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, e dell'articolo 1 della legge 7 marzo 1981, n. 64, gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità debbono essere eseguiti, a cura dell'Ispettorato generale delle zone terremotate, anche sulle unità immobiliari non soggette a trasferimento.

ART. 16.

Agli effetti dell'articolo 13 della legge 7 marzo 1981, n. 64, all'acquirente dell'immobile sinistrato è concesso il contributo spettante all'alienante.

ART. 17.

Il disposto di cui al terzo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, è efficace anche in relazione alle concessioni ed alle attribuzioni finanziate con fondi stanziati nelle precedenti leggi purché i progetti non siano stati approvati con decreto operativo prima dell'entrata in vigore della citata legge.

ART. 18.

Le domande di contributo relative ad immobili distrutti o danneggiati nei comuni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, presentate entro i termini previsti dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ed indirizzate, erroneamente, ad

organi non competenti, sono da considerare valide al fine della concessione dei contributi.

ART. 19.

Agli effetti del settimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, sono da considerarsi assegnatari in dipendenza od a causa degli eventi sismici anche coloro che provengono da nuclei familiari di terremotati che vivevano o vivono in ricoveri provvisori ancorché nei loro confronti non sia stato emesso formale provvedimento di assegnazione.

ART. 20.

Agli effetti dell'articolo 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, ai proprietari dei fabbricati da demolire per l'attuazione dei piani particolareggiati che hanno optato per i benefici previsti dallo stesso articolo e dalle successive modifiche ed integrazioni, i contributi vanno concessi anche nelle more dell'attuazione dei piani particolareggiati.

ART. 21.

All'articolo 17-*bis* del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Sono da considerarsi urbane le unità immobiliari iscritte nel catasto urbano e tutte quelle che prescindendo dalle risultanze catastali al momento del sisma insistevano all'interno del centro urbano ».

ART. 22.

La dichiarazione giurata, di cui all'articolo 17-*ter* del decreto-legge 28 luglio

1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, resa dall'avente diritto e confermata da due cittadini del luogo prevale sulle risultanze catastali.

ART. 23.

Sono da considerare titolari del beneficio di cui all'articolo 5 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, coloro che occupano in buona fede gli immobili sinistrati ancorché non residenti.

ART. 24.

Le varianti e gli ampliamenti ai programmi di trasferimento dei comuni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sono approvati con le procedure di cui al quarto comma dell'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241 e di cui alla legge 29 luglio 1968, n. 858.

La progettazione delle varianti e degli ampliamenti, previa richiesta, può essere affidata in concessione dall'Ispettorato generale delle zone terremotate ai comuni.

ART. 25.

Fatta salva la procedura di cui all'articolo 1, lettera *b*), del decreto legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, i contributi di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, competono anche al proprietario che non sia persona fisica.

ART. 26.

Il personale assunto con contratto privato ai sensi dell'articolo 19 della legge 7

marzo 1981, n. 64, dalla data di entrata in vigore della presente legge è collocato, a domanda da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, nelle categorie del personale non di ruolo previste nella tabella 1 allegata al regio decreto legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, a seconda delle mansioni per le quali è avvenuta l'assunzione e con l'attribuzione, dalla data di assunzione, del trattamento economico previsto per le categorie stesse dall'articolo 30 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Il servizio prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è considerato servizio non di ruolo ai fini del successivo inquadramento in ruolo.

Nei confronti del predetto personale si applica l'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con riduzione alla metà della anzianità di servizio richiesta per il successivo inquadramento in ruolo.

Al personale predetto, all'atto dell'inquadramento in ruolo, si applica il secondo comma dell'articolo 7-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1978, n. 464, con le modificazioni di cui all'articolo 22 della legge 7 marzo 1981, n. 64.

ART. 27.

Il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, istituito dall'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1988.

ART. 28

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.